

Tribunale Ordinario di Velletri**Sezione I Civile Area concorsuale****DECRETO COLLEGIALE****PU N. 72/2022 -** ,

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Antonino Pasquale La Malfa Presidente

Raffaella Calvanese Giudice

Francesca Aratari Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso ex art. 118 bis ccii presentato da , in persona del
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ,

L'odierna istanza si fonda sulle seguenti premesse.

Il Tribunale, in seguito al mancato raggiungimento di un accordo nel percorso di composizione negoziata, con decreto del 10 ottobre 2023 ha omologato su ricorso della ricorrente il concordato semplificato dalla medesima presentato.

Avverso il decreto di omologa hanno frapposto due distinti reclami, poi riuniti, innanzi alla Corte di appello di Roma, i creditori e , definiti con decreto di rigetto di entrambi datato 13/08/2024, comunicato dalla cancelleria il 2 settembre 2024.

La proposta formulata dalla ricorrente prevede la cessione d'azienda alla società , che aveva formulato un'offerta di acquisto



irrevocabile di azienda per l'importo di €. 660.000,00, versando anche la relativa cauzione di €. 66.000,00.

Ciò premesso, _____ ha esposto che _____ le aveva comunicato, a mezzo pec del 4/12/2024, che *“nel dar seguito al disbrigo delle pratiche e delle incombenze dovute per la redazione degli atti notarili finalizzati alla medesima acquisizione, apprendeva dagli uffici*

_____ , in cui ha sede il complesso aziendale _____ , che il terreno adiacente all'azienda e compreso nel patrimonio aziendale, nelle more della definizione del concordato liquidatorio semplificato e, precisamente, con delibera del Comune di Sant'Arsenio(SA) del 29 Giugno 2023, successivamente alla formulazione dell'offerta di acquisto irrevocabile, aveva subito la modifica della destinazione urbanistica da produttiva/commerciale a servizi in area di interesse comune AIC con vincolo comunale, preannunciandone l'acquisizione al patrimonio comunale”, motivo per cui la stessa _____ , dovendo acquisire una ulteriore area, aveva riformulato l'offerta, scomputando il valore del terreno, stimato in €. 200.000,00.

Alla luce di tali premesse, la _____ srl ha proposto ex art. 118 bis CCII la conseguenziale modifica del piano, informando il liquidatore giudiziale, per consentirgli di verificare se vi fossero soluzioni migliori sul mercato per il soddisfacimento dei creditori.

Ad avviso della proponente, la modifica dell'offerta risultava giustificata da circostanza straordinaria ed imprevedibile, tale, a sua volta, da giustificare, la ricorrente ad apportare modifiche sostanziali del piano, consistenti nella variazione in *pejus* delle percentuali di soddisfacimento dei creditori dalla classe IV alla IX.

Il liquidatore, sul punto, si è limitato a depositare nel fascicolo della procedura, la documentazione relativa al cambio di destinazione urbanistica relativa al terreno rientrante nel perimetro aziendale trasmessa dalla Società, relazionando che si trattava di *“circostanza sopravvenuta e che ha comportato la necessità da parte della Ricorrente di riformulare un nuovo piano ed una nuova proposta alla luce dell'offerta presentata dalla _____ al prezzo di euro 460.000,00 in luogo degli originari euro 660.000,00”*.



In via preliminare va sottolineato che la ‘sopravvenienza’ era nota, quanto meno alla proponente, già da un anno, come risulta dalla documentazione allegata alla istanza, posto che *sub* doc. ‘certificato urbanistico’ risulta allegato un attestato del Comune di _____ rilasciato dall’Ente in data 18.12.23 su richiesta della stessa _____ datata 4.12.23.

Della circostanza all’epoca, tuttavia, non venivano informati gli organi della procedura, benché oggi la si ritenga rilevante quale circostanza straordinaria ed imprevedibile tale da giustificare la presentazione dell’odierna istanza.

Tutto ciò premesso si osserva che l’art. 118 bis ccii stabilisce che “*Se dopo l’omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta, l’imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell’articolo 118, comma 1. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l’attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all’esito il tribunale provvede con decreto motivato.*”

La sola lettura della norma evidenzia il profilo di inammissibilità preannunciato, laddove disciplina l’evenienza che, dopo l’omologazione, si rendano necessarie, per l’adempimento della proposta, modifiche sostanziali del piano di un concordato in continuità aziendale.

Tale, infatti, non è, per sua stessa definizione, il concordato semplificato, tant’è che il comma 8 dell’art. 25 *sexies* ccii, nel richiamare, in quanto compatibili, l’applicabilità di alcune norme sul concordato preventivo, quali gli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341 ccii, ha lasciato fuori la disposizione di cui all’invocato art. 118 bis ccii.



Del resto, con la modifica proposta l'odierna ricorrente, lungi dal voler adempiere alla proposta attraverso la modifica del piano, è proprio la proposta che sta modificando per adattarla al minor realizzo derivante dalla modifica dell'offerta. Le modifiche di cui all'art. 118 bis, invece, lo si ribadisce, possono interessare il solo piano e non anche la proposta concordataria che deve ritenersi assistita dall'irretrattabilità, propria del giudicato che è intervenuto sulla omologa.

Siamo fuori dunque dal perimetro di applicazione della norma in commento.

Ciò chiarito, si osserva che la fattispecie in esame rientra nella particolare tipologia di concordato semplificato prevista dal comma 2 dell'art. 25 *septies* ccii, basandosi il piano di liquidazione su un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda, rispetto alla quale il liquidatore giudiziale deve verificare l'assenza di soluzioni migliori sul mercato.

Tale aspetto ad oggi non risulta indagato dal Commissario o, quanto meno, nulla risulta relazionato in merito.

E' necessario dunque che il Commissario relazioni in merito, prendendo fin da ora posizione sulla paventata sopravvenienza e sulla eventuale fondatezza e rilevanza della stessa su tale aspetto.

PQM

Dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di ex art. 118 bis ccii;

manda al commissario di relazionare ai sensi dell'art. 25 *septies* comma 2 ccii come sopra indicato entro 30 giorni.

Si comunichi.

20/12/2024



Il Giudice delegato

Francesca Aratari

Il Presidente

Antonino Pasquale La Malfa

